

TI_GERICHTE 12.2000.12 vom 5. April 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-04-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.12

FR: TI_GERICHTE 12.2000.12 du 5 avril 2000

IT: TI_GERICHTE 12.2000.12 del 5 aprile 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

A questo stadio della causa non vi è contestazione sul fatto che le parti risultano legate da un rapporto contrattuale -l'attrice nel ruolo della mutuante e il convenuto in quello del mutuatario- cui tornano applicabili gli art. 312 e segg. CO, norme rammentate del resto a più riprese dall'appellante medesimo.

E. 2

I punti 1 a 8 compresi del gravame (pag. 2 - 7) sono dedicati alla personale ricostruzione dei fatti che il convenuto ritiene essere rilevanti. Ai fini del presente giudizio è sufficiente rilevare che essi non contengono censure al giudizio pretorile, visto che l'appellante dichiara esplicitamente (punto 8 in fine, pag. 7) che i motivi per cui viene chiesta la riforma del giudizio impugnato sono contenuti nei punti successivi.

E. 3

Ciò premesso, il convenuto nei punti 9, 10 e 11 dell'appello (pag. 7-10) si dilunga nel sostenere un'asserita violazione da parte dell'attrice dell'obbligo di agire con diligenza e secondo la buona fede negli affari per non essersi debitamente informata "in merito ai debiti garantiti ed ai crediti ceduti" (pag. 7). La censura è addirittura incomprensibile: quand'anche si volesse ammettere siffatta negligenza da parte dell'attrice, non è dato di capire -e il convenuto difatti non si premura di spiegarlo- in quale modo essa dovrebbe influenzare l'obbligo di restituzione del mutuatario. Ed infatti, qualora l'attrice fosse stata negligente nella valutazione delle garanzie offerte dal convenuto, essa avrebbe unicamente danneggiato sé stessa, concedendo un mutuo all'atto pratico privo di garanzie -il che non è comunque illegale e non costituisce violazione contrattuale da parte sua- con l'unica conseguenza pratica di vedere ridotte la possibilità di riavere il denaro mutuato, dipendendo ciò, in assenza di garanzie, unicamente dalla solvibilità del mutuatario. In altri termini, il convenuto, con meri fini dilatori, stravolge indebitamente i termini della situazione: egli è sicuramente libero di ritenersi imbrogliato da _____ e dai _____ (partners contrattuali che si è scelto da sé e che non gli sono stati imposti dall'attrice) per il motivo che i suoi asseriti crediti nei loro confronti si rivelano inconsistenti o non realizzabili, ma di questo non può di certo incolpare la banca cui ha ceduto tali crediti in garanzia del mutuo ricevuto; vero è semmai che è la banca ad essere stata da lui indotta all'erogazione di un consistente mutuo grazie anche alla concessione di garanzie rivelatesi prive di valore.

E. 4

Di analogo, inconsistente spessore è la successiva lamentela (punto 12, pag. 11 e 12) di una pretesa violazione da parte dell'attrice del dovere di informazione e consulenza che essa avrebbe avuto nei di lui confronti. La doverosa premessa alla disamina di questa censura è in effetti quella per cui, lo si ripete, le parti hanno concluso un semplice rapporto di mutuo, ancorché con la particolarità della cessione in garanzia di taluni crediti del convenuto, e non invece un mandato di gestione o anche solo di amministrazione (sull'obbligo di informazione della banca in quei casi: DTF 119 II 335, 115 II 64; II CCA 1° dicembre 1997 in re M./B.). Di conseguenza non era certo compito dell'attrice quello di illustrare al convenuto il contenuto delle condizioni contrattuali da lui sottoscritte, né tanto meno quello di illustrargli, quasi essa fosse un consulente, come egli doveva procedere per tutelare i propri interessi nei confronti dei suoi debitori. Il rimprovero concreto sembra essere quello di una mancata informazione o consulenza circa i termini e le modalità di escussione della fideiussione, ma lo stesso è palesemente infondato: come rettamente osserva il Pretore, al convenuto è stata data tempestiva informazione affinché egli potesse procedere nei termini di cui all'art. 510 cpv. 3 CO (doc. O); con ogni probabilità il convenuto ignorava il contenuto di quel disposto di legge, ma ciò non è in alcun modo ascrivibile all'attrice, che non ha assunto alcuna funzione di suo consulente legale, e che quindi non risponde delle di lui omissioni.

E. 5

L'appellante (punto 13, pag. 13 e 14) espone in seguito le proprie ragioni circa la bontà dei di lui adempimenti nei confronti dei signori _____ e/o di _____, e di conseguenza l'inesistenza delle pretestuose contropretese addotte nei suoi confronti, dal che la validità dei crediti da lui ceduti all'attrice, non avvedendosi dell'irrelevanza di queste questioni, bastando ai fini contrattuali (cfr. doc. C, a retro) il solo fatto che i crediti in questione -a ragione o a torto- siano stati contestati per mantenere inalterato il suo pieno obbligo al rimborso della somma mutuata.

E. 6

Il convenuto (punto 14, pag. 14 e 15) contesta infine anche il giudizio sulla riconvenzionale ma, incomprensibilmente, nel fare ciò aderisce, invece di contestarle, alle argomentazioni del giudizio impugnato, il che determina l'irricevibilità del gravame su questo punto in difetto di una circostanziata esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto in virtù delle quali se ne imporrebbe la riforma (art. 309 cpv. 2 lit. f CPC). Ad ogni buon conto, come giustamente rileva il Pretore il merito della vertenza è estremamente semplice: avendo il convenuto ceduto il credito relativo all'importo erroneamente versato sul suo conto passivo presso l'attrice, egli non è legittimato a reclamarne giudizialmente la restituzione. Ne deve conseguire la reiezione del gravame, di evidente natura dilatoria, e come tale ai limiti del temerario. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 e segg. CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 21 gennaio 2000 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 2'450.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 2'500.-- già anticipati dal convenuto, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attrice fr. 3'000.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____
Comunicazione alla Pretura del distretto di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.